

3912 - Termini di scadenza per le revisioni veicoli

Aggiornato al 07/07/2012

AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 80.

CONTENUTO**Sommario:****3912.0 QUADRO GENERALE****3912.1 TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI****3912.1.1 Esito della revisione e circolazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi****3912.1.2 Circolazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi soggetti a revisione****3912.2 CASISTICA DELLE SCADENZE PER LE REVISIONI DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI****3912.2.1 Carte di circolazione - mese di rilascio cui fare riferimento****3912.2.2 Carte di circolazione - mese dell'ultima revisione cui fare riferimento****3912.2.3 Certificato di circolazione dei ciclomotori - mese di rilascio cui fare riferimento****3912.3 TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI DI MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI****3912.3.1 Esito della revisione e circolazione delle macchine agricole e operatrici****3912.3.2 Circolazione di macchine agricole e macchine operatrici soggette a revisione****3912.4 SCADENZE PER LE REVISIONI DI MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI NEL PERIODO TRANSITORIO****3912.5 OBBLIGO REVISIONE DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI - TABELLA DI SINTESI****3912.6 OBBLIGO REVISIONE DI MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI - TABELLA DI SINTESI****3912.0 QUADRO GENERALE**

La revisione generale dei veicoli deve essere effettuata secondo una **periodicità** e **entro termini stabiliti** che variano in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo.

Si distinguono **termini di scadenza** per le revisioni di:

- **ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi** (1),
- **macchine agricole e macchine operatrici**: per tali categorie di veicoli è previsto un **periodo transitorio** entro il quale la cadenza dei controlli dovrà essere allineata a quella prevista dal CDS (6).

3912.1 TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI

Le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell'anno, **entro il mese corrispondente** (1) a quello:

- **di rilascio della carta di circolazione** o del **certificato di circolazione** dei **ciclomotori** per i veicoli sottoposti a revisione per la prima volta;
- in cui è stata effettuata l'ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita di revisione.

La circolazione con revisione scaduta comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e l'apposizione di una annotazione relativa all'obbligo di revisione sul documento di circolazione (v. inPratica 3981.1).

3912.1.1 Esito della revisione e circolazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi

La revisione, la cui certificazione viene sempre apposta sulla carta di circolazione mediante etichetta autoadesiva o timbro (ormai in disuso), può avere uno dei seguenti esiti (v. inPratica 3971):

- **REVISIONE REGOLARE**: consente la circolazione fino alla scadenza della successiva revisione;
- **REVISIONE RIPETERE - Da ripresentare a nuova visita entro un mese**: consente la circolazione nel mese successivo alla data riportata sul timbro purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo;
- **REVISIONE RIPETERE - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina**. Il veicolo è sospeso dalla circolazione; tuttavia può recarsi nella medesima giornata in officina per le riparazioni del caso.

A seguito di esito "REVISIONE RIPETERE" occorre ripresentare nuova domanda ed effettuare nuova revisione.

A decorrere dall'1.9.2009, i veicoli con esito "Ripetere" o "Sospeso" emesso da un centro revisioni autorizzato devono essere sottoposti a nuovo controllo presso lo stesso centro oppure presso l'UMC (v. inPratica 3973.7).

3912.1.2 Circolazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi soggetti a revisione

È ammessa la circolazione, fino alla **data di prima prenotazione**, anche con revisione scaduta:

- quando sussista la **prenotazione rilasciata prima della scadenza** della revisione risultante da apposito timbro su modello TT 2100 o da apposita annotazione su modulo TT 2100 (formato PDF) prodotto a stampa mediante la nuova procedura delle revisioni (v. inPratica 3913.5.2) (5) per revisioni richieste all'UMC o apposito attestato rilasciato da impresa autorizzata (2) per revisioni ad essa richiesta;

- **limitatamente ai rimorchi con massa totale fino a 3,5 t (3) e ai veicoli soggetti a revisione annuale** e cioè: autobus, autoveicoli isolati per trasporto di cose o ad uso speciale aventi massa complessiva superiore a 3,5 t, rimorchi e semirimorchi aventi massa complessiva superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente e autoambulanze.

L'agevolazione **non** è comunque consentita qualora:

- la carta di circolazione sia revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante;
- il veicolo non venga presentato a nuova visita entro il termine di un mese nel caso di "Revisione Ripetere - Da ripresentare entro un mese";
- non si sia provveduto al ripristino dell'efficienza del veicolo in caso di esito "Revisione Ripetere - Da ripresentare entro un mese";
- la domanda sia presentata successivamente ai termini di scadenza;
- il veicolo sia sospeso dalla circolazione a causa di esito della visita "Revisione Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina".

La **circolazione oltre i termini previsti è consentita esclusivamente per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato** per la visita:

- in caso di esito Ripetere,
- qualora la domanda sia stata presentata oltre i termini di scadenza,
- quando il veicolo sia sospeso dalla circolazione secondo annotazione apposta sul documento di circolazione dall'organo accertatore della sanzione amministrativa prevista dall'art. 80 CDS per omessa revisione (4) (v. inPratica 3981.1 e inPratica 3981.2).

Ad eccezione di questi casi, quando si circola senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione, sono applicabili sanzioni pecuniarie e accessorie (v. inPratica 3981).

3912.2 CASISTICA DELLE SCADENZE PER LE REVISIONI DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI

Per le **date di rilascio della carta di circolazione** o del **certificato di circolazione per ciclomotori** (o del certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori con contrassegno anziché con la nuova targa) esiste una variegata casistica in relazione sia ai modelli sia alle modalità operative che si sono succedute nel tempo per cui occorre esaminare dettagliatamente i vari casi di data cui far riferimento.

3912.2.1 Carte di circolazione - mese di rilascio cui fare riferimento

Il **mese di rilascio della carta di circolazione** cui far riferimento per sottoporre a visita di revisione il veicolo nel corso dell'anno è:

- per i modelli MC 804N e MC 804MEC rilasciati fino al mese di settembre 1999, la data annotata alla pagina 1, a sinistra del timbro tondo dell'UMC [1];



Modelli MC 804N e MC 804MEC: mese di rilascio della carta di circolazione

- per il modello MC 804N rilasciato dal mese di settembre 1999 fino al 23.11.1999:
 - la data di immatricolazione [2], se alla pagina 1 a sinistra del timbro tondo dell'UMC sono annotate due date;
 - la data di rilascio del duplicato del documento [3], annotata nella zona immediatamente sottostante alla data di immatricolazione, se per quest'ultima (prima riga) è presente solo l'anno di immatricolazione in luogo di giorno, mese ed anno;



Modello MC 804N: data di rilascio [2] e del duplicato [3] della carta di circolazione

- per modello MC 820 F (modello europeo) rilasciato a partire dal 23.11.1999:
 - punto (B) alla pagina 1 del documento, [4];
 - la data di rilascio del duplicato del documento [6] annotata alla pagina 2, punto (I), se al punto (B) è indicato solamente l'anno di

immatricolazione [5].



Modello MC 820 F: data di rilascio della carta di circolazione



Modello MC 820 F: anno di immatricolazione [5] e data di rilascio [6] della carta di circolazione

3912.2.2 Carte di circolazione - mese dell'ultima revisione cui fare riferimento

Il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita di revisione è annotato mediante:

- **etichetta autoadesiva** [8] (il timbro ad inchiostro non viene più utilizzato [7]):
 - per i modelli MC 804 N e MC 804MEC, alla pagina 11;
 - per il modello MC 820 F (nuovo modello europeo), sul retro;



Annotazione relativa all'ultima revisione: timbro ad inchiostro [7] ed etichetta autoadesiva [8]

- **annotazioni manuali o meccanizzate:**
 - alla pagina 4 oppure 6 del modello MC 804;
 - alla pagina 3 o 4 del nuovo modello europeo MC 820 F;

del tipo:

- "REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE DATA 01.12.14 (03AN000001)" [9];
- "ESITO VISITA E PROVA (ART. 75). DATA 01.12.2013 (00RM123456)" [10].



Annotazione manuale o meccanizzata: revisione effettuata con esito regolare [9]



Annotazione manuale o meccanizzata: esito visita e prova [10]

- **annotazione** della data di effettuazione della revisione all'estero (o data della scadenza) nelle righe descrittive, qualora il veicolo (categoria internazionale M1) provenga dall'estero (il veicolo nazionalizzato è riconoscibile dal codice tecnico di omologazione del tipo "KM12345EST12B" oppure "KU123456UPAN99"):
 - alla pagina 4 del modello MC 804,
 - alle pagine 3 o 4 del nuovo modello europeo MC 820 F.

Per i veicoli che nel corso dell'anno sono stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione con conseguente sostituzione della targa e della carta di circolazione o per i quali è stato rilasciato un duplicato della carta di circolazione le operazioni di revisione devono essere effettuate in base all'anno e al mese di immatricolazione oppure, qualora non risultino giorno e mese di prima immatricolazione

del veicolo, in base al mese corrispondente a quello di rilascio del nuovo documento di circolazione (data del duplicato).

La visita di revisione si intende scaduta se sul documento compaiono annotazioni del tipo: "DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE" oppure "REVISIONE RIPETERE DEL ..." in relazione alla data indicata (v. inPratica 3971).

3912.2.3 Certificato di circolazione dei ciclomotori - mese di rilascio cui fare riferimento

Le revisioni dei ciclomotori devono essere effettuate, nel corso dell'anno, **entro il mese corrispondente** a quello (1) di **rilascio del certificato di circolazione ciclomotori**.

La data cui fare riferimento per i termini di scadenza della revisione è la **data di rilascio del certificato di circolazione ciclomotori (giorno, mese e anno)**, indicata nel campo (B) della pagina 1.

Si rammenta che dal **13.2.2012** i ciclomotori devono essere muniti obbligatoriamente di **targa** e **certificato di circolazione** per cui **non sarà possibile ammettere a revisione ciclomotori muniti ancora del precedente certificato di idoneità tecnica**.



Pagina 1 del modello MC 821 D

Legenda

- 1 Numero del documento in codice DTT.
- 2 Indicazione dell'UMC che ha emesso il documento.
- 3 Dati anagrafici relativi all'intestatario del veicolo (campi C21, C22, C23).
- 4 Anno di prima immatricolazione del veicolo [campo (B)].
- 5 Numero di targa [campo (A)].

3912.3 CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SOGGETTO A REVISIONE

Apposito DI (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) **impone la revisione delle macchine agricole e operatrici a decorrere dal 31.12.2015** e prevede un **periodo transitorio** entro il quale la cadenza dei controlli dovrà essere allineata a quella prevista dal CDS (v. inPratica 3912.4) (6).

La circolazione con revisione scaduta comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie (v. inPratica 3981.6).

3912.3.1 Esito della revisione e circolazione delle macchine agricole e operatrici

La revisione, la cui certificazione viene apposta sulla carta di circolazione, può avere uno dei seguenti esiti (v. inPratica 3971):

- **REVISIONE REGOLARE**: consente la circolazione fino alla scadenza della successiva revisione;
- **REVISIONE RIPETERE - Da ripresentare a nuova visita entro un mese**: consente la circolazione nel mese successivo alla data riportata sul timbro purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo;
- **REVISIONE RIPETERE - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina**. Il veicolo è sospeso dalla circolazione; tuttavia può recarsi nella medesima giornata in officina per le riparazioni del caso.

Sono previste procedure semplificate per l'aggiornamento della carta di circolazione delle macchine agricole immatricolate prima dell'1.1.2009 da stabilirsi con apposito DM (6).

3912.3.2 Circolazione di macchine agricole e macchine operatrici soggette a revisione

È ammessa la circolazione, fino alla **data di prima prenotazione**, anche con revisione scaduta (6):

- quando sussista la **prenotazione rilasciata prima della scadenza** della revisione; eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata

L'agevolazione **non** è comunque consentita qualora:

- la carta di circolazione sia revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante;
- il veicolo non venga presentato a nuova visita entro il termine di un mese nel caso di "Revisione Ripetere - Da ripresentare entro un mese";
- non si sia provveduto al ripristino dell'efficienza del veicolo in caso di esito "Revisione Ripetere - Da ripresentare entro un mese";
- la domanda sia presentata successivamente ai termini di scadenza;
- il veicolo sia sospeso dalla circolazione a causa di esito della visita "Revisione Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina".

La **circolazione oltre i termini** previsti è **consentita esclusivamente per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato** per la visita:

- qualora la domanda sia stata presentata oltre i termini di scadenza,
- quando l'esito della visita sia "Revisione Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina".

Ad eccezione di questi casi, quando si circola senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione, sono applicabili sanzioni pecuniarie e accessorie (v. inPratica 3981.6).

3912.4 SCADENZE PER LE REVISIONI DI MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI NEL PERIODO TRANSITORIO

Sono sottoposte alla revisione generale a partire dal **31.12.2015** e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione i **trattori agricoli** come definiti dalla direttiva 2003/37/CE e s.m.i. (v. inPratica 3902.5) entro il:

- **31.12.2017** se immatricolati entro il 31.12.1973,
 - **31.12.2018** se immatricolati tra il 1.1.1974 e il 31.12.1990,
 - **31.12.2020** se immatricolati tra il 1.1.1991 e il 31.12.2010,
 - **31.12.2021** se immatricolati tra il 1.1.2011 e il 31.12.2015,
 - **quinto anno** entro la fine del mese di prima immatricolazione se immatricolati dopo l'1.1.2016.
- Sono sottoposte alla revisione generale (con periodicità di cinque anni) a partire dal **31.12.2017**:

- **macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi,**
 - **rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,**
 - **rimorchi agricoli con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.**
- Sono sottoposte alla revisione generale (con periodicità di cinque anni) a partire dal **31.12.2018**:

- **macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;**
- **macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili,**
- **carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.**

Per le **date di rilascio** dei documenti di circolazione delle macchine agricole e operatrici esiste una variegata casistica in relazione sia ai modelli sia alle modalità operative che si sono succedute nel tempo (6).

3912.5 OBBLIGO REVISIONE DI CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI - TABELLA DI SINTESI

Chi - **veicoli immatricolati per la prima volta:** si effettua dopo 1 o 4 anni secondo quanto indicato nella prima colonna;
- **veicoli già revisionati:** dopo 1 o 2 anni, come indicato nella seconda colonna.

Quando - **per la prima volta:** entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione o entro il mese corrispondente alla data di rilascio del certificato di circolazione per ciclomotori;
- **revisioni successive:** entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione.

Categoria veicoli [12]	Prima	Revisioni	
		revisione dopo [1]	successive dopo[1]
Ciclomotori			
• Tutti, compresi i quadricicli leggeri [*][13]	4 [3]	2 [5]	
Motoveicoli [10]			
• Motocicli e motocarrozze [*][4]	4	2 [5]	
• Motoveicoli per trasporto promiscuo [*][4]	4	2 [5]	
• Motocarri, motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici, mototrattori [*]	4	2 [5]	
• Motoveicoli di piazza o di noleggio con conduc. [+][*]	1	1 [2]	
• Quadricicli [*]	4	2 [7]	
• Motoveicoli di interesse storico e collezionistico [10]	-	2	
Autoveicoli			
• Autovetture ad uso proprio e autov. ad uso promisc. [*]	4	2 [7]	
• Autocaravan di massa compless. non super. a 3,5 t [*]	4	2 [7]	
• Autoveicoli ad uso speciale e per trasporti di cose di massa complessiva non superiore a 3,5 t [*]	4	2 [7]	
• Autoveicoli di interesse storico e collezionistico [10]	-	2	

• Autovetture di piazza o di noleggio con conduc. [*] [+]	1	1 [2]
• Autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea [*] [6]	1	1 [2]
• Autoambulanze [*] [+]	1	1 [2]
• Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t [+]	1	1 [2]
• Autocaravan di massa complessiva superiore a 3,5 t [14]	1	1 [2]
• Autobus fino a 16 posti con conducente e massa non superiore 3,5 t [*] [+]	1	1 [2]
• Autobus con oltre 16 posti compreso il conducente [+]	1	1 [2]
• Trenini turistici [15]	1	1

Filobus

• Filobus [11]	1	1
----------------	---	---

Rimorchi

• Rimorchi di massa compl. sup. a 3,5 t [+]	1	1 [2]
• Rimorchi di massa compl. non sup. a 3,5 t [8]	[8]	[8]

Per le sanzioni applicabili al sistema revisioni si rinvia ad altra parte (v. inPratica 3993).

[*] Possono essere revisionati anche presso centri privati autorizzati.

[+] Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con:

- modello TT 2100 registrato da un UMC o,
- attestazione di prenotazione di un centro privato autorizzato, limitatamente ai veicoli di propria competenza.

[1] Sono esclusi dall'obbligo della revisione i veicoli che per qualsiasi ragione siano stati sottoposti a collaudo (art. 75 CDS) nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione (v. art. 1 DM 6.8.1998 n. 408 e art. 1 DM 29.11.2002).

[2] I veicoli immatricolati e quelli già revisionati entro il 2005 (con esclusione di quelli sottoposti a visita ai sensi dell'art. 75 CDS nel 2005) erano soggetti all'obbligo della revisione anche nel corso del 2006 [9] per effetto del DM 6.8.1998, n. 408.

[3] Per ciclomotori si fa riferimento alla data di rilascio del certificato.

[4] Ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o da noleggio con conducente che sono soggetti a revisione annuale.

[5] I ciclomotori e i motoveicoli (esclusi i motoveicoli destinati al servizio da piazza o noleggio con conducente e quadricicli a motore) non sono compresi nell'elencazione generale del DM 6.8.1998, n. 408; per essi, dopo una fase transitoria di alcuni anni, si è giunti all'allineamento di cadenza con le autovetture con il DM 29.11.2002.

[6] Trattasi di veicoli della categoria M1 (autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni) con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane; tale istituto è stato previsto dall'articolo 14, c. 5, decreto legislativo 19.11.1997, n. 422, e regolamentato dal DM 22.6.2000, n. 215 che, all'art. 1, c. 3, ne ha previsto l'obbligo di revisione annuale.

[7] I veicoli immatricolati entro il 2001 e già revisionati entro il 2003 (con esclusione di quelli sottoposti a visita ai sensi dell'art. 75 CDS nel 2004) erano soggetti all'obbligo della revisione anche nel 2005 [9] per effetto del DM 6.8.1998, n. 408.

[8] I rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t non sono compresi nell'elencazione generale del DM 6.8.1998 n. 408, e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito DM.

Al riguardo, e anche ai fini dell'eventuale doppia sanzione per omissioni ripetute, si segnalano le due ultime revisioni decretate:

- entro il 2003 - dovevano essere revisionati i veicoli immatricolati la prima volta entro il 1997 (DM 17.1.2003), eccetto quelli revisionati o sottoposti a visita e prova successivamente all'1.1.1999;
- entro il 1997 - dovevano essere revisionati i veicoli immatricolati la prima volta entro il 1995 (DM 20.12.1998).

Al momento non è stato emesso alcun provvedimento ma non è escluso che ciò possa avvenire.

Quanto ai carrelli appendice, si ricorda che essi vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

[9] Qualora non siano stati sottoposti a tale pregressa revisione e circolino senza revisione per l'anno in corso sono soggetti alla sanzione di doppio importo per ripetuta omissione della revisione.

[10] Come precisato dal DTT, per effetto del combinato disposto di cui agli art. 80, c. 4, e 60, c. 1, CDS, i **veicoli di interesse storico collezionistico** iscritti negli appositi registri di veicoli storici previsti dalla legge rientrano tra i veicoli atipici. Tuttavia, è ora espressamente prevista la **revisione periodica con cadenza biennale** per i **veicoli classificati di interesse storico collezionistico** appartenenti alle seguenti categorie (v. art. 9 e Allegato III del DM 17.12.2009) (v. inPratica 112):

- motoveicoli;
- autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;
- autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
- autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.

Possono essere **revisionati anche presso centri privati autorizzati** i veicoli di interesse storico e collezionistico **immatricolati successivamente all'1.1.1960** (V. punto 4 dell'Allegato III al DM 17.12.2009 e circolare 4.10.2010 prot. n. 79260).

[11] I **filobus** sono soggetti ad un controllo tecnico (revisione) che deve essere svolto con **periodicità annuale** da parte dell'USTIF competente per territorio dell'azienda esercente il servizio filoviario.

[12] Alla luce delle circolari DTT 28.5.1998, n. 45/98, DTT 24.6.1998, n. 57/98 e DTT 3.12.2004, n. 5239/M362, si ritiene che:

- per i **veicoli provenienti da Paesi della UE** (non sottoposti a visita e prova in sede di nazionalizzazione), la revisione scada entro il mese corrispondente alla data:
 - di **immatricolazione all'estero** (si deduce dalle righe descrittive e dal campo (B) della carta di circolazione) ovvero di **ultima revisione effettuata all'estero** (si deduce dalle righe descrittive della carta di circolazione) per veicoli usati già immatricolati all'estero;

- di **immatricolazione in Italia** per veicoli nuovi, mai immatricolati all'estero;
- per i **veicoli provenienti da Paesi della UE** e **veicoli provenienti da Paesi extra-UE** (sottoposti a visita e prova in sede di nazionalizzazione) (che ai fini dell'immatricolazione in Italia devono essere sottoposti obbligatoriamente a visita e prova ai sensi dell'art. 75 CDS), la revisione scade entro il mese corrispondente alla data:
 - di **immatricolazione all'estero** (si deduce dalle righe descrittive e dal campo (B) della carta di circolazione) ovvero di **revisione effettuata in sede di visita e prova ai sensi dell'art. 75 CDS** (si deduce dalle righe descrittive della carta di circolazione con riferimento alla data della visita e prova e non a quella di rilascio della carta di circolazione che è successiva) per veicoli usati già immatricolati all'estero;
 - di **immatricolazione in Italia** per veicoli nuovi, mai immatricolati all'estero.

[13] Per velocipedi muniti di motore ausiliario, il controllo si ritiene limitato al motore e agli elementi correlati.

[14] Vedasi chiarimenti forniti con circolare DTT 23.4.2008 prot. n. 36101.

[15] I **trenini turistici** sono soggetti a **revisione annuale** a decorrere dall'1.1.2008 (v. artt. 6 e 12 DM 15.3.2007 n. 55). Essi infatti rientrano nella previsione di cui all'art. 80, c. 4, CDS che prevede la revisione annuale per i **veicoli atipici** (sono considerati tali i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano nelle categorie previste dagli artt. 52+58 CDS).

3912.6 OBBLIGO REVISIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI - TABELLA DI SINTESI

Categoria veicoli	Prima	Revisioni revisione [1]	successive dopo
Macchine agricole [+]:			
• trattori agricoli [++] immatricolati entro 31.12.1973	entro 31.12.2017	5	
• trattori agricoli [++] immatricolati tra 1.1.1974 e 31.12.1990	entro 31.12.2018	5	
• trattori agricoli [++] immatricolati tra 1.1.1991 e 31.12.2010	entro 31.12.2020	5	
• trattori agricoli [++] immatricolati tra 1.1.2011 e 31.12.2015	entro 31.12.2021	5	
• trattori agricoli [++] immatricolati dopo l'1.1.2016	dopo 5 anni [*]	5	
• macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	[**]	5	
• rimorchi agricoli sup. 1,5 t	[**]	5	
• rimorchi agricoli inf. 1,5 t con lung. sup. 4 m e largh. sup. 2 m	[**]	5	
Macchine operatrici [+]:			
• impiegate per costr. e manut. di opere civili o infrastr. stradali o per ripristino del traffico	[**]	5	
• sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili	[**]	5	
• carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose	[**]	5	

[1] A partire dal **31.12.2015**.

[+] Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione

[++] Il DI 20.5.2015 dispone la revisione dei trattori agricoli come definiti dalla direttiva 2003/37/CE e s.m.i. (qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori).

[*] Al quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione.

[**] A partire dal **31.12.2017**.

[**] A partire dal **31.12.2018**.

(1) V. art. 80 CDS che prevede l'emanazione di decreti ministeriali che fissino le categorie dei veicoli soggetti alla revisione, cadenze e modalità di esecuzione. Nel passato, venivano emanati annualmente uno o più DM che individuavano le categorie di veicoli da sottoporre a revisione nell'anno, fino a quando cadenze e categorie dei veicoli da sottoporre a revisione sono entrati a regime con l'emanazione dei:

- DM 6.8.1998, n. 408 (in particolare gli artt. 3, 4 e 5) con il quale è stato emanato il regolamento sulle modalità generali delle revisioni e sulle categorie dei veicoli soggetti a revisione annuale e periodica per autoveicoli, rimorchi e quadricicli portandole a regime nell'anno 2000;
- DM 29.11.2002 per ciclomotori e motocicli che ha portato a regime nel 2003 anche le revisioni per tali categorie di veicoli per quanto riguarda termini e cadenze, mentre ha rinviato a successiva normativa le modalità di prove antinquinamento.

Vedansi anche (v. inPratica 3981):

- circolare 28.5.1998, n. 45/98;
- circolare 24.6.1998, n. 57/98;
- circolare 13.10.1998, prot. n. 896/4004/C - DC. IV n. B090;
- circolare 2.12.1999, n. A31/99/MOT - paragrafi 1, 2;

- circolare 2.12.1999, n. A31/99/MOT - paragrafi 4, 5, 5-bis e 6.

(2) L'attestato può essere rilasciato dalle imprese o consorzi autorizzati dopo aver prenotato la visita presso il proprio centro e deve essere conforme all'allegato alla circolare 7.1.1998, n. 3/98.

(3) A partire dal 1995 la revisione di tale categoria di veicoli è stata disposta con specifici decreti per gli anni **1995, 1996, 1997, 1998, 1999** e con circolare n. A31/99/MOT per l'anno 2000 (in assenza di apposita decretazione) come illustrato nella tabella pubblicata di seguito.

Con DM 17.1.2003 è stata disposta la revisione per l'anno **2003** dei rimorchi:

- **immatricolati** entro il 31.12.1997 e cioè nel **1996 e 1997** (tenendo conto che quelli immatricolati tra il 1991 e il 1995 erano soggetti a revisione nel 1999),
- già **sottoposti a revisione tra il 1996 e il 1998** (tenendo conto che quelli revisionati tra 1994 e 1995 erano soggetti a revisione nel 1999).

Tuttavia **non sono soggetti a revisione i rimorchi immatricolati nel 1996 e quelli revisionati tra 1996 e 1998** che sono stati sottoposti a visita successivamente all'1.1.1999 in applicazione della circolare n. A31/99/MOT con la quale fu disposta la revisione per tale categoria di veicoli in assenza di apposita decretazione.

La **doppia sanzione di cui all'art. 80, c. 14**, si ritiene applicabile in relazione al mancato assolvimento dell'obbligo previsto dal DM 21.12.1998 (v. tabella di seguito).

Norma	Anno	Prima immatricolazione nell'anno	Già revisionati nell'anno
DM 21.12.1994	1995	1984	1990
DM 22.11.1995	1996	1985	1991
DM 27.2.1997	1997	1986/1987	1992
DM 30.12.1997 e 22.4.1998	1998	1988/1990	1993
DM 21.12.1998	1999	1991/1995	1994/1995
Circolare n. A31/99/MOT 2000	1996		1996/1998
DM 17.1.2003	2003	1996/1997	1996/1998

(4) Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 80 CDS, comma 14, così come modificato dalla legge 29.7.2010 n. 120, in vigore dal 13.8.2010.

(5) V. circolare 13.12.2010 prot. n. 98760 - File avviso n. 64/2010.

(6) V. art. 111, art.114 CDS e DI 20.5.2015 con il quale è stata disciplinata la revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici. Il DI stabilisce, in particolare:

- quali macchine agricole sono soggette a revisione (art. 1);
- quali macchine operatrici sono soggette a revisione (art. 2);
- esito della visita di revisione e modalità di circolazione per le macchine agricole (art. 3);
- che con apposito DM sono stabilite le **procedure semplificate per l'aggiornamento dei documenti di circolazione delle macchine agricole immatricolate prima dell'1.1.2009** (art. 3, c. 5);
- esito della visita di revisione e modalità di circolazione per le macchine operatrici (art. 4);
- che con apposito DI (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) sono definite le **modalità di esecuzione della revisione** e che per quanto attiene ai requisiti minimi di sicurezza occorre far riferimento all'art. 295 regolamento CDS (art. 5);
- il calendario delle revisioni per il regime transitorio (art. 6 e Allegato I).

NOTE 07/07/2015 Sono stati definiti i termini di scadenza per le revisioni delle macchine agricole ed operatrici nel periodo transitorio, i possibili esiti della revisione e le modalità di circolazione per i suddetti veicoli soggetti a revisione.

La revisione generale è disposta a partire dal 31.12.2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione per i trattori agricoli (di cui alla direttiva 2003/37/CE e s.m.i.) che sono soggetti alla visita entro il 31.12.2017 (se immatricolati entro il 31.12.1973), entro il 31.12.2018 (se immatricolati tra il 1.1.1974 e il 31.12.1990), entro il 31.12.2020 (se immatricolati tra il 1.1.1991 e il 31.12.2010), entro il 31.12.2021 (se immatricolati tra il 1.1.2011 e il 31.12.2015), entro il quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione (se immatricolati dopo 1.1.2016).

La revisione generale è disposta (con periodicità di cinque anni) a partire dal 31.12.2017 per macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, per rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, per rimorchi agricoli con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

La revisione generale è disposta (con periodicità di cinque anni) a partire dal 31.12.2018: per macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, per macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie (quali spanditrici di sabbia e simili), per carrelli (quali veicoli destinati alla movimentazione di cose) (v. DI 20.5.2015. Modificato per revisione generale).